

DM 29/11/1991

Decreto Ministeriale 29 novembre 1991 (in Gazz. Uff., 11 dicembre, n. 290). -- Quarto aggiornamento del decreto ministeriale 11 febbraio 1987, concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie.

Preambolo

Il Ministro della sanità:

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi;

Visto in particolare il relativo art. 10 che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone l'immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982 e dal decreto ministeriale 1° agosto 1990, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse;

Visti i propri decreti 11 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1987, 6 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1988, 27 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989 e 9 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990, concernenti l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie;

Viste le ulteriori comunicazioni fornite dai Paesi esteri esportatori in ordine alla idoneità igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e delle relative zone acquee di provenienza;

Decreta:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, l'elenco dei Paesi esteri dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto -- con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali è stata da essi ufficialmente attestata l'idoneità igienico-sanitaria -- le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine, i periodi dell'anno in cui è consentita l'importazione di cui al decreto 11 febbraio 1987 ed i tempi di depurazione obbligatoria cui gli stessi devono essere sottoposti, è cosintegrato: Venezuela: area marina: Baia la Restinga (Isola di Margarita); specie molluschi: *Tivela mactroides* (vongola venezuelana); periodo di importazione: da gennaio a dicembre; tempo di depurazione: 48 ore.